



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)

Deliberazione del Consiglio n. 153/2019 del 18/12/2019 - Verbale n. 34.

Oggetto: Esame domande di cancellazione sezioni A e B – Punto n. 4 dell'O.d.G.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli assistenti Sociali delle Marche, riunito nella seduta del 18/12/2019, presenti i sottoindicati Consiglieri:

Presidente	Lorenzetti Marzia	P
Vice Presidente	Di Prodi Marika	P
Segretario	Bertini Letizia	P
Tesoriere	Banzato Sabrina	P
Consigliere	Barbetti Marina	P
Consigliere	Concetti Sara	P
Consigliere	Ferraro Giuseppa	P
Consigliere	Furlani Giacomo	P
Consigliere	Fusaro Raffaella	P
Consigliere	Mandorlini Lucia	A
Consigliere	Sampaolesi Samantha	A

VISTE le domande di cancellazione della sezione A “Assistenti Sociali Specialisti” e alla sezione B “Assistenti Sociali” dell’Albo professionale pervenute al Consiglio, depositate agli atti e complete sotto il profilo della documentazione e dei versamenti previsti;

CONSTATATA la regolarità delle istanze ai sensi:

- del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni;
- della Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”;
- del Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”;
- del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”;
- del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il proprio atto deliberativo n. 13/02 del 14/02/2002 di istituzione delle sezioni A “Assistenti Sociali Specialisti” e B “Assistenti Sociali” dell’Albo Professionale della Regione Marche;



ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Consiglio Regionale Marche

(Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615)

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014;

VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera n. 208 (Delibera CROAS Marche n. 141/2018);

VISTO l'art. 5 comma 2 del "Regolamento per la riscossione dei contributi annuali di iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche" (approvato in data 21 gennaio 2015 – Delibera n. 3/2015);

VERIFICATO il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328;

VERIFICATO il possesso dei requisiti per la cancellazione ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D. M. 11 ottobre 1994 n. 615;

VISTA la delibera CROAS n. 152/2019 del 18/12/2019 "Proposta per riferimento decorrenza cancellazione sezioni A e B";

RITENUTO di dover procedere a deliberare la cancellazione dall'Albo dalla data della domanda, per gli istanti non sottoposti a procedimento disciplinare mentre rimangono interloquite le domande di cancellazione degli iscritti e delle iscritte, sottoposti/e a procedimento disciplinare, per cui la delibera di sanzione non è ancora esecutiva;

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 – a) del D. M. 11 ottobre 1994 n. 615, del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 nonché dell'atto di indirizzo del Consiglio Nazionale del 01/02/2002 "Istituzione della sezione A e della sezione B dell'Albo professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali" recepito con Delibera CROAS Marche n. 12 del 14/02/2002;

Con voti favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

All'unanimità: **X**

1. di cancellare gli istanti sottoposti a procedimento disciplinare per i quali la sanzione è ad oggi esecutiva, con decorrenza coincidente al giorno successivo dal termine della facoltà di ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina.

Si delega il Tesoriere ad effettuare le verifiche del corretto pagamento dei contributi annuali dovuti e ad attivare, se del caso, i necessari procedimenti di riscossione coatta.

La deliberazione è immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione è composta di n. 2 pagine.

f.to Il Segretario (Letizia Bertini)

f.to Il Presidente (Lorenzetti Marzia)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993.